

**ECC.MO TAR LAZIO – ROMA**

**Sez. I - R.G. 11240/17**

**SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

per **Carlo Maria Bucalo** (C.F.: **BCLCLM89S11G273M**), nato a Palermo, l'11.11.1989 ed ivi residente in Via M.se di Villabianca, n. 40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: **CLRNGI48P06H703Z** – Fax: 06/32609846 – Pec: *angelo.clarizia@pec.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

**CONTRO**

- **Avvocatura Generale dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale p.t.;
- **Commissione Esaminatrice** del concorso per esami a 10 posti di Procuratore dello Stato, indetto con D.A.G. 15.07.2016.

**E NEI CONFRONTI**

del **Dott. Emilio Barile La Raia** (C.F. **BRLMLE89D06H501H**) residente in Roma, Via Anapo n. 46.

**PER L'ANNULLAMENTO**

- degli atti già impugnati col ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato il 17.11.2017 (R.G. 11240/17) e col ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato il 30/01/2018:

- elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esame teorico-pratico a dieci posti di Procuratore dello Stato indetto con D.A.G. in data 15.7.2016, pubblicato in data 28.7.2017.
- verbale di correzione del 9 marzo 2017 di inidoneità del dott. Carlo Maria Bucalo;
- graduatoria di merito del 6.12.2017 del concorso in oggetto.
- tutti i verbali e provvedimenti conosciuti o non ancora conosciuti connessi e/o consequenziali.

## **FATTO**

Con atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato il 17.11.2017, il ricorrente, denunciando la manifesta irragionevolezza della valutazione attribuita dalla commissione al proprio elaborato di diritto penale sostanziale e/o processuale, richiedeva l'annullamento:

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esame teorico-pratico a dieci posti di Procuratore dello Stato indetto con D.A.G. in data 15.7.2016, pubblicato in data 28.7.2017;
- del verbale di correzione del 9 marzo 2017 con giudizio di insufficienza dell'elaborato del dott. Carlo Maria Bucalo;
- di tutti i verbali e provvedimenti conosciuti o non ancora conosciuti connessi e/o consequenziali.

Il ricorrente faceva istanza di accesso agli atti, che veniva differito fino al completamento delle operazioni concorsuali.

Il 6.12.2017 veniva approvata la graduatoria finale dei vincitori, che il ricorrente impugnava, per il medesimo motivo, tramite ricorso per motivi aggiunti tempestivamente notificato, in data 25.1.2018.

L'istanza di accesso di cui sopra veniva successivamente accolta e venivano rilasciate al richiedente copia dei verbali delle operazioni di correzione delle prove scritte e di tutti gli elaborati di diritto penale sostanziale e/o processuale cui la commissione ha attribuito la valutazione di sufficienza minima (sei/decimi).

Tale acquisizione documentale rende opportuna la proposizione di un nuovo ricorso per motivi aggiunti, palesandosi nuove ragioni a sostegno della già proposta domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe per le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **I**

**MACROSCOPICA E ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA**

**VALUTAZIONE ASSEGNATA DALLA COMMISSIONE. SVIAMENTO DI POTERE PER EVIDENTE SUPERFICIALITA', INCOMPLETEZZA, INCONGRUENZA DELL'ISTRUTTORIA, EMERGENTI DALLA DOCUMENTAZIONE.**

Col ricorso introduttivo sono stati evidenziati i profili di manifesta irragionevolezza della valutazione complessiva assegnata all'elaborato del Dott. Bucalo (pari a 4 e 3/5) rispetto agli astratti criteri di correzione elaborati dalla commissione esaminatrice in data 28.11.2016.

In questa sede s'intende corroborare il suddetto giudizio d'irragionevolezza evidenziando l'incongruenza tra la valutazione in questione e l'elaborato del ricorrente, alla luce di quello che risulta essere stato il paradigma di svolgimento del tema che nel concreto la commissione ha ritenuto idoneo per superare la prova con la valutazione minima di sufficienza.

Tale paradigma, è agevolmente desumibile dalla lettura degli elaborati di diritto penale sostanziale e/o processuale cui la commissione ha attribuito la valutazione di sei decimi. In detto paradigma, come si avrà modo di evidenziare, è certamente sussumibile l'elaborato del ricorrente, a conferma dell'assoluta irragionevolezza della valutazione complessiva di insufficienza (4 e 3/5) e - ancor di più - delle valutazioni di grave insufficienza rese da due commissari (che hanno attribuito il voto di 4).

La lettura dei 30 elaborati cui la commissione ha attribuito la valutazione minima di idoneità (contrassegnati dai nn. di correzione 7 - 18 - 57 - 79 - 154 - 200 - 257 - 315 - 363 - 389 - 400 - 409 - 416 - 474 - 503 - 521 - 596 - 680 - 689 - 720 - 737 - 789 - 801 - 802 - 825 - 846 - 925 - 932 - 948 - 1014), palesa con ogni evidenza, la loro omogeneità contenutistica, consistente nella trattazione, come suggerito dalla traccia, delle seguenti specifiche tematiche:

1. inquadramento normativo della riabilitazione con analisi delle sue condizioni e dei suoi effetti;

2. fungibilità del presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili da reato con la transazione delle stesse ai sensi dell'art 1965 c.c.;

3. rapporti, di alternatività o concorrenza, tra la riabilitazione e l'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla corretta individuazione della portata degli effetti di quest'ultimo;

4. regime processuale della riabilitazione.

Ciò posto, in doverosa sintesi, ciascuna delle tematiche poc'anzi evidenziate risulta essere stata affrontata nei compiti esaminati, come segue:

1. Tutti gli elaborati soffermandosi sulla riabilitazione ne esaminano i presupposti legislativamente determinati e la funzione; quest'ultima è generalmente affrontata sottolineando esclusivamente l'effetto estintivo delle pene accessorie. Solo alcuni, infatti, ricostruiscono compiutamente la portata degli effetti della riabilitazione evidenziando, per un verso, che della condanna pregressa non si tiene conto ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e tendenza a delinquere<sup>1</sup> e, per altro verso, che, in ogni caso della condanna pregressa si tiene conto ai fini della non concessione della sospensione condizionale della pena in relazione ad un successivo reato<sup>2</sup>.

2. La problematica della compatibilità tra la riabilitazione e l'istituto civilistico della transazione, viene in tutti i compiti inquadrata, correttamente, nell'ambito dei presupposti per la concessione della riabilitazione, quale modalità alternativa - astrattamente ammissibile - di adempimento degli obblighi civili nascenti dal reato imposto ex art. 179, c. 6, n. 2 c.p (alcuni<sup>3</sup> valorizzano altresì il raggiungimento dell'accordo transattivo quale espressione della buona condotta e/o del ravvedimento richiesti al condannato).

Una parte dei candidati ha affrontato l'ulteriore questione dell'individuazione, in

---

<sup>1</sup> Cfr. i compiti nn. 79, pag. 2; 257, pag. 1; 315, pag. 1; 363, pag. 1; 389, pag. 2; 400 pag. 4; 416, pag. 3; 503, pag. 3; 596, pag. 3; 802, pag. 1; 925, pag. 4.

<sup>2</sup> Cfr. i compiti nn. 79, pag. 3; 257, pag. 1; 363, pag. 2; 400 pag. 5; 802, pag. 2; 932, pag. 1.

<sup>3</sup> Cfr. i compiti nn. 7, pag. 5; 18, pag. 3; 154 pag. 4-5; 389, pag. 6; 416 pag. 6; 474 pag. 5; 596, pag. 8; 680, pag. 4; 689, pag. 3; 925, pag. 7; 932, pag. 6.

concreto, delle condizioni affinché, sussistendo un accordo transattivo, possa effettivamente essere concessa la riabilitazione: alcuni<sup>4</sup> hanno affermato la necessità dell'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto in sede transattiva; altri<sup>5</sup>, invece, hanno sostenuto la non indefettibilità dell'adempimento dell'obbligo assunto, esaltando il profilo novativo insito nell'accordo transattivo, adottando, dunque, un canone ermeneutico di tipo civilistico.

Seppur non sempre sostenute in maniera motivata<sup>6</sup>, entrambe le opzioni interpretative, sono state apprezzate dalla commissione, in quanto dotate di fondamento e logica giuridica.

3. Il rapporto tra la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, L. n. 354/1975 e la riabilitazione è stato da alcuni ricostruito in termini di concorrenza/pregiudizialità, da altri in termini di alternatività. Le due tesi si riconnettono alla dibattuta portata degli effetti del positivo esperimento dell'affidamento in prova al servizio sociale.

In particolare, quanti hanno ritenuto che il positivo esperimento dell'affidamento estingua la sola pena detentiva, hanno ritenuto questa misura un possibile presupposto per l'avvio della procedura riabilitativa per la cancellazione delle pene accessorie (che richiede la previa estinzione, in qualsiasi modo, della pena principale)<sup>7</sup>.

Quanti, invece, collegando l'art. 47, c. 12, L. n. 354/75 (per cui, "*l'esito positivo della prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale*") all'art. 20 c.p. (per cui "*...le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa*"), hanno sostenuto che l'affidamento in prova estingua anche le pene accessorie hanno concluso per l'inutilità dell'esperimento della procedura riabilitativa a seguito del

---

<sup>4</sup> Cfr. i compiti nn. 7, pag. 7; 18, pag. 3; 79, pag. 6; 200, pag. 4; 257, pag. 5; 409, pag. 6; 474, pag. 5; 503, pag. 4-4; 521, pag. 5; 680, pag. 4-5; 802, pag. 5; 846, pag. 4; 932, pag. 5; 948, pag. 4.

<sup>5</sup> Cfr. i compiti nn. 315, pag. 3; 389, pag. 5; 400, pag. 7; 416, pag. 6; 596 pag. 6-8; pag. 720, pag. 5; 789, pag. 5; 825 pag. 5-6; 925, pag. 4-7; 948, pag. 3.

<sup>6</sup> Cfr. il compito n. 801, pag. 5.

<sup>7</sup> Cfr. compiti nn. 7, pag. 10-11; 18, pag. 6-7; 79, pag. 11; 154, pag. 7; 363, pag. 7-8; 400, pag. 10; 416, pag. 8; 521, pag. 7; 689, pag. 6; 802, pag. 8; 825, pag. 10; 846, pag. 7-8; 932, pag. 7; 1014, pag. 8.

positivo esperimento della prova<sup>8</sup>.

4. In ultimo, in tutti gli elaborati sono stati approfonditi in maniera sostanzialmente omogenea i profili processuali della riabilitazione.

I candidati si sono generalmente soffermati sulla competenza del Tribunale di Sorveglianza, sul potere d'iniziativa della parte interessata, sulle formalità dell'istanza prescritte a pena d'inammissibilità, sulla particolare rilevanza delle prove di buona condotta (posto che il respingimento della richiesta per difetto di tale requisito genera una preclusione biennale per la riproposizione dell'istanza).

**L'elaborato dell'odierno ricorrente è, con ogni evidenza, sussumibile nel delineato paradigma.**

Il Dott. Bucalo si sofferma, infatti, su tutte e quattro le specifiche tematiche sopra individuate con argomentazioni non solo giuridicamente corrette, logiche e complete di ogni scrupolo contenutistico (come già si è avuto modo di evidenziare nel ricorso introduttivo), ma anche assolutamente analoghe rispetto a quelle che risultano essere state generalmente svolte.

1. Nel dettaglio, il Dott. Bucalo ha correttamente inquadrato l'istituto penale della riabilitazione procedendo ad una esaustiva disamina dei riferimenti normativi sostanziali (artt. 178- 179 – 106 e ss – 20 c.p.) e processuali (art. 683 c.p.p.). Nell'elaborato, invero, è scrupolosamente individuato l'intero spettro degli effetti della pronuncia riabilitativa (non limitando l'analisi all'estinzione delle pene accessorie). Infatti, con riferimento ai benefici determinati dalla stessa, viene precisamente posto l'accento anche sulla non rilevanza della pregressa condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e tendenza a delinquere, mentre, per altro verso, si evidenziano i *"limiti alla capacità della riabilitazione di determinare la cancellazione degli effetti penali della condanna"*, in relazione alla sospensione condizionale della pena per un successivo reato.

---

<sup>8</sup> Cfr. compiti nn. 57, pag. 9; 200, pag. 7; 257, pag. 7; 315, pag. 6; 389, pag. 9-10; 409, pag. 9; 474, pag. 8; 596, pag. 11; 680, pag. 8; 720, pag. 7; 737, pag. 9; 789, pag. 7; 801, pag. 8-9; 925, pag. 9; 948, pag. 6.

Nel proseguo del tema, quindi, vengono enumerate in modo ragionato e non meramente compilativo le condizioni che devono ex lege sussistere affinché possa essere concessa la riabilitazione, ex art. 179.

In particolare, coerentemente col successivo sviluppo dell'elaborato, si indugia sul presupposto del necessario adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, precisando correttamente che *"l'estinzione della pena [principale, altro presupposto della riabilitazione, ndr] non importa l'estinzione delle obbligazioni civili nascenti dal reato"* (art. 198).

2. Esaurita la trattazione afferente la parte generale del tema, il Dott. Bucalo ha proceduto alla disamina degli aspetti peculiari richiesti dalla traccia.

*In primis*, la problematica della compatibilità tra la riabilitazione e l'istituto della transazione risulta correttamente inquadrata nell'ambito del presupposto per la concessione della riabilitazione rappresentato dall'adempimento delle obbligazioni civili.

Tale compatibilità è stata affermata, non diversamente da come fatto da altri concorrenti, valorizzando l'aspetto civilistico della questione, esaltando il fattore novativo dell'accordo transattivo quale mezzo di estinzione, ancorché non soddisfattivo, delle obbligazioni nascenti dal reato (c.d. *"transazione novativa"*). Inoltre, sottolineando che la normativa non contempla alcun rilievo alla soddisfazione del danneggiato, il ragionamento è portato a fondo, accogliendo la tesi per cui la riabilitazione potrà essere concessa anche sulla base del solo accordo transattivo non essendo necessaria la sua esecuzione.

Si legge, infatti: *"Ragionando in termini civilistici, la conclusione di un accordo transattivo rappresenta una novazione delle pregresse obbligazioni civili nascenti da reato."*

*Come noto la novazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento, ancorché non soddisfattivo. ...Si può sostenere che gli articoli*

*richiamati (art. 179, c. 6 n. 2 ...) facciano riferimento alla sola estinzione dell'obbligazione e non anche alla necessaria soddisfazione del danneggiato.*

*In pratica, ... all'esito della riabilitazione concessa sulla base di una novazione transattiva non residuerà alcun effetto del reato, ma i soli (e diversi) effetti della transazione.*

*In questi termini, l'intervento di una novazione transattiva (ancorché inadempita dal condannato) non può ostare alla concessione della riabilitazione, in relazione a quanto disposto dagli art. 179, c. 6, n. 2..."*

Il ragionamento (**seguito anche in altri compiti reputati idonei**<sup>9</sup> quindi non può aver costituito un motivo di negativa valutazione), pur non rappresentando, forse, un orientamento maggioritario in giurisprudenza, è, con ogni evidenza, rigoroso nei suoi passaggi logici e argomentato in coerenza con gli istituti e i principi coinvolti.

3. Per spiegare il rapporto tra la riabilitazione e la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, L. n. 354/1975, il candidato ha preso le mosse, correttamente, dall'analisi degli effetti dell'istituto da ultimo citato, essendo, infatti, evidente che per comprendere se in seguito al positivo esperimento dell'affidamento in prova, possa residuare per il condannato interesse ad ottenere la riabilitazione, occorre preliminarmente vagliare se i benefici del primo non includano tutti i benefici della seconda.

Nel compito si legge: "*Ex art. 47 L. 354/75, il positivo esperimento dell'affidamento affidamento in prova, estingue la pena detentiva immediatamente. Contestualmente, esso estingue anche tutti gli effetti penali della condanna (non è necessario il decorso di un termine dall'estinzione della pena detentiva).*

*Della condanna non si terrà conto agli effetti della recidiva, della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere [Cfr. SS.UU. 5859/2011, ndr].*

*Anche le pene accessorie decadono per effetto del positivo esperimento dell'affidamento*

---

<sup>9</sup> Cfr. in particolare, il compito n. 400, pag. 7

*in prova: ex art. 20 cp, infatti, le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.*

*(...) Per la medesimezza degli effetti non paiono dunque esserci margini di operatività per l'istituto della riabilitazione, ove il condannato abbia positivamente superato l'affidamento in prova ex art. 47, L. 345/75".*

Tale ragionamento, correttamente riportato in grandissima parte degli altri compiti ritenuti idonei, è mutuato da quello svolto dalla più recente giurisprudenza (così, Cass. pen. 52551/14: *"La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della (sola) pena detentiva (...) non è idoneo a produrre l'estinzione automatica [delle pene accessorie] per effetto dell'avvenuta esecuzione della pena principale (...).*

*Ritiene questo Collegio che tale orientamento debba essere rimeditato e superato, pervenendosi alla diversa conclusione ermeneutica dell'estinzione automatica delle pene accessorie, a seguito della sopravvenienza della sent. n. 5859 del 27.10.2011 delle Sez. Unite, che - con riguardo al tema speculare degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla considerazione della condanna agli effetti della recidiva - ha affermato il principio per cui della condanna alla pena espia nelle forme dell'art. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall'art. 99 c.p..*

*(...) Poichè l'art. 20 c.p., definisce testualmente le pene accessorie come effetti penali della condanna, che conseguono di diritto alla stessa (così che la statuizione giudiziale che le applica ha natura eminentemente dichiarativa), deve concludersi che le pene stesse rientrano tra gli effetti automaticamente estinti, in forza del disposto dell'art. 47 ord. pen., comma 12, dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale").*

4. Infine, con correttezza e precisione, sono stati trattati i medesimi aspetti processuali della riabilitazione trattati dalla maggioranza dei compiti valutati idonei: la

competenza del Tribunale di Sorveglianza a conoscere del procedimento riabilitativo; il potere d'iniziativa della parte interessata; le formalità dell'istanza prescritte a pena d'inammissibilità; la particolare rilevanza delle prove di buona condotta e l'istituto della revocazione del provvedimento riabilitativo.

## **II**

Tutto quanto sopra esposto appalesa l'ulteriore profilo del già denunciato (fin dal ricorso principale) vizio di irragionevolezza del giudizio di non sufficienza formulato dalla Commissione.

Al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti si fa rinvio per ciò che concerne l'altro profilo della manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza in relazione ai criteri di valutazione degli elaborati formulati dalla Commissione esaminatrice.

All'accoglimento del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti e all'annullamento degli atti impugnati dovrà conseguire l'ordine all'Amministrazione di ripetere con una Commissione esaminatrice in diversa composizione alla valutazione dell'elaborato di diritto penale sostanziale e processuale dell'odierno ricorrente, nonché di procedere nei confronti del ricorrente medesimo ai susseguenti incumbenti della procedura concorsuale

## **P.Q.M.**

si confida nell'accoglimento del ricorso e degli atti di motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati e con tutte le consequenziali statuizioni.

Roma, 22 marzo 2018

Prof. Avv. Angelo Clarizia